

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze — Repubblica ceca) — Česká spořitelna, a.s./ Gerald Feichter**

(Causa C-419/11) <sup>(1)</sup>

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articoli 5, punto 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 — Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto concluso dal consumatore» — Cambiale — Avallo — Garanzia per un contratto di finanziamento]

(2013/C 141/08)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Městský soud v Praze

**Parti**

Ricorrente: Česká spořitelna, a.s.

Convenuto: Gerald Feichter

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Městský soud v Praze — Interpretazione degli articoli 5, punto 1), lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto concluso dal consumatore» — Competenza giurisdizionale a conoscere di una controversia relativa a un'obbligazione cambiaria dell'amministratore di una società che ha avallato una cambiale in bianco sottoscritta da tale società a favore di una banca, a titolo di garanzia di un contratto di credito — Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione, in quanto la cambiale non conteneva inizialmente l'indicazione del luogo del pagamento

**Dispositivo**

1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che abbia stretti vincoli professionali con una società, quali la gerenza o una partecipazione di maggioranza in essa, non può essere considerata consumatore ai sensi di tale disposizione qualora avalli una cambiale emessa per garantire le obbligazioni incumbenti a detta società in base a un contratto relativo alla concessione di un finanziamento. Pertanto, tale disposizione non trova applicazione al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di un'azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere i diritti derivanti da tale cambiale — incompleta alla data della sua sottoscrizione e completata successivamente dal prenditore — nei confronti dell'avallante domiciliato in un altro Stato membro.

2) L'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 trova applicazione allo scopo di determinare il giudice competente a conoscere dell'azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere i diritti derivanti da detta cambiale — incompleta alla data della sua sottoscrizione e successivamente completata dal prenditore — nei confronti dell'avallante domiciliato in un altro Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU C 311 del 22.10.2011.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Jutta Leth/ Republik Österreich, Land Niederösterreich**

(Causa C-420/11) <sup>(1)</sup>

(Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata — Obiettivi di tale valutazione — Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali)

(2013/C 141/09)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Jutta Leth

Convenuti: Republik Österreich, Land Niederösterreich

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17) — Autorizzazione di un progetto in mancanza di una valutazione adeguata del suo impatto sull'ambiente — Ricorso di un singolo vertente sull'indennizzo della perdita di valore del proprio bene immobile causata dal predetto progetto — Obiettivi della valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali

**Dispositivo**

L'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.

(<sup>1</sup>) GU C 319 del 29.10.2011

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA**

(Causa C-527/11) (<sup>1</sup>)

**(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 213, 214 e 273 — Identificazione dei soggetti passivi dell'IVA — Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l'attività economica dichiarata — Legittimità — Lotta all'evasione fiscale — Principio di proporzionalità)**

(2013/C 141/10)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākās tiesas Senāts

**Parti**

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: Ablessio SIA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Augstākās tiesas Senāts – Interpretazione dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347; pag. 1), letto in combinato disposto con l'articolo 273 della stessa direttiva – Normativa nazionale che prevede la possibilità di rifiutare di procedere all'iscrizione nel registro dei soggetti passivi dell'IVA qualora il soggetto non fornisca informazioni o fornisca informazioni false riguardo alla capacità materiale, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attività economica dichiarata – Rifiuto di procedere all'iscrizione di una società nel registro dei soggetti passivi dell'IVA poiché essa sarebbe priva della capacità necessaria per svolgere l'attività economica dichiarata

**Dispositivo**

Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto ad una società unicamente sulla base del motivo che quest'ultima non dispone, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l'attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un'effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l'attribuzione del menzionato numero, senza che l'amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d'identificazione dell'imposta sul valore aggiunto attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l'amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione nella controversia principale.

(<sup>1</sup>) GU C 6 del 7.1.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Germania] — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree**

(Causa C-545/11) (<sup>1</sup>)

**[Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 7, paragrafi 1 e 2 — Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori — Ulteriore riduzione degli importi dei pagamenti diretti — Validità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio di non discriminazione]**

(2013/C 141/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)